

N. 2567

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROBOL e AGOSTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1997

Norme in favore dei colonnelli del disciolto Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — È il momento giusto per riconsiderare con maggiore attenzione i meriti di coloro che hanno servito fedelmente e onestamente le istituzioni, dando ad essi un giusto riconoscimento che recuperi e sottolinei come valore primario il lavoro svolto con dedizione. A tale scopo va considerata la posizione di alcuni anziani colonnelli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che hanno subito una ingiustizia rispetto ai colleghi più giovani che sono andati in pensione. Infatti la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», ha apportato radicali modifiche allo *status* del personale, con conseguenti vistosi benefici economici e di carriera per i giovani ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ma non ha tenuto conto dei perversi effetti sugli ufficiali anziani che, a causa delle restrittive disposizioni sull'avanzamento contenute nel vecchio ordinamento, hanno potuto raggiungere, in moltissimi anni, il grado di tenente colonnello, ma, soltanto in pochi casi, quello di colonnello. A titolo esemplificativo si cita il fatto che, mentre con il vecchio ordinamento si promuovevano, ogni anno, soltanto otto tenenti colonnelli al grado di colonnello e due colonnelli al grado di maggior generale, nella prima applicazione del nuovo ordinamento, che, tra l'altro, ha comportato anche l'elevazione dei limiti di età per la cessazione dal servizio, ben 218 funzionari (già tenenti colonnelli o equiparati) e 40 dirigenti (già colonnelli o equiparati) sono stati promossi rispettivamente a primo dirigente superiore. Di tali promozioni hanno potuto beneficiare in buona parte gli ufficiali che, usufruendo dei più favorevoli limiti di età, avevano acquisito il titolo ad essere valutati, mentre ne

sono rimasti esclusi i vecchi ufficiali che, a causa dei più bassi limiti di età previsti per loro dall'articolo 26 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sono stati costretti a lasciare il servizio senza aver avuto la possibilità di essere valutati, almeno una volta, per la promozione. Il precoce collocamento in congedo di tali ufficiali ha favorito, inoltre, molti altri loro colleghi che, giovanissimi, hanno raggiunto la qualifica di dirigente superiore pur avendo meno di venti anni di servizio, mentre tale possibilità è rimasta preclusa agli anziani ufficiali con più di trenta anni di servizio presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o con più di venticinque anni di servizio prestato in qualità di ufficiale presso il Corpo e nelle Forze armate di provenienza.

La palese disparità di trattamento, realizzata a danno dei vecchi ufficiali che, nel passato, hanno ben meritato per aver partecipato, in momenti assai difficili, a lunghi e pericolosi servizi affrontando situazioni che li esponevano a ricorrenti e gravi rischi, va eliminata, sia pure con ritardo. Occorre, quindi, a parziale conforto del danno patito dagli anziani ufficiali, che si calcola siano circa quaranta, adottare un provvedimento legislativo che dia loro la possibilità e la soddisfazione di essere, almeno una volta, valutati, ora per allora, per la promozione al grado superiore e ciò anche in segno di riconoscenza per la lunga e meritevole opera svolta a beneficio della collettività. A tale fine è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale si prevede la possibilità di ammettere a valutazione, ora per allora, tutti i colonnelli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, pur avendo prestato presso il Corpo oltre trenta anni di servizio oppure venticinque anni di servizio in qualità di ufficiale presso il Cor-

po medesimo e nelle Forze armate di provenienza, senza demerito, non sono stati mai valutati in nessuna posizione di stato. Ai colonnelli che conseguiranno l'avanzamento verrà corrisposto il trattamento economico che sarebbe loro spettato, qualora fossero stati promossi, con decorrenza giu-

ridica dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio e con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della nuova legge. La corresponsione degli arretrati non dovrebbe creare problemi al Tesoro per il modesto onere, che si calcola per l'anno 1997 in lire 60 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I colonnelli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario ed in quello separato e limitato, in servizio alla data del 1° gennaio 1971, qualora abbiano prestato trenta anni complessivi di servizio effettivo presso il suddetto Corpo ovvero venticinque anni di servizio effettivo in qualità di ufficiale presso il medesimo Corpo, compreso il servizio prestato presso la Forza armata di provenienza, senza demerito, e non siano stati mai valutati, in nessuna posizione di stato, per la promozione al grado superiore, sono sottoposti a valutazione sulla base di apposita domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, se dichiarati idonei, sono promossi al grado superiore.

2. Le promozioni di cui al comma 1 hanno decorrenza ai fini giuridici dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio ed ai fini economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.